

SOMMARIO

SAGGI

INTELLIGENZA ARTIFICIALE, RESPONSABILITÀ CIVILE E LE RECENTI PROPOSTE DI RIFORMA DELLA DISCIPLINA

di Luca Di Donna

Sommario: 1. Una premessa. – 2. Gli elementi costitutivi della responsabilità. – 3. Le recenti proposte di riforma della disciplina della responsabilità per danni causati dall'intelligenza artificiale.

Rivoluzione tecnologica, intelligenza artificiale, robot, criptomoneta, piattaforme digitali, blockchain e algoritmi caratterizzano oggi sempre più il mercato e sollevano nuove problematiche giuridiche, che spetta all'interprete affrontare e risolvere attraverso l'applicazione delle categorie civilistiche tradizionali, ovvero con la costruzione di nuove categorie adattate all'evoluzione tecnologica. In particolare, la protezione della persona in tutte le sue sfaccettature e, quindi, la tutela della vita, della dignità, della *privacy*, dei dati personali, della salute e degli altri diritti fondamentali devono conoscere una nuova dimensione, che ponga l'essere umano e i suoi valori al centro del mondo digitale. In tale contesto, rileva il tema della soggettività giuridica dei sistemi di intelligenza artificiale, soprattutto di quelli che, dopo essere stati prodotti ed immessi in circolazione sul mercato, si sottraggono al controllo dell'essere umano, acquisiscono la loro indipendenza e rivendicano la capacità di assumere decisioni autonome, come è il caso delle *driverless cars*, nonché il tema della responsabilità civile per i danni provocati alla persona dalle applicazioni dell'intelligenza artificiale. A tale riguardo, il quadro normativo di riferimento è in corso di sviluppo e all'interprete è affidato il compito di declinare le possibili soluzioni giuridiche, nell'ottica del contenimento dell'esigenza di tutelare la persona umana con la necessità di favorire il progresso scientifico e tecnologico.

Technological revolution, artificial intelligence, robots, cryptocurrency, digital platforms, blockchain, and algorithms are increasingly characterizing today's market, raising new legal issues that interpreters are tasked with addressing and resolving, either through the application of traditional civil law categories or by constructing new categories adapted to technological evolution. Specifically, the protection of individuals in all its facets—thus encompassing the safeguarding of life, dignity, privacy, personal data, health, and other fundamental rights—must embrace a new dimension that places the human being and their values at the center of the digital world. In this context, the issue of the legal subjectivity of artificial intelligence systems is of significant relevance, especially for those systems that, after being developed and placed on the market, escape human control, gain independence, and claim the ability to make autonomous decisions, as is the case with driverless cars. Additionally, the topic of civil liability for damages caused to individuals by artificial intelligence applications becomes crucial. In this regard, the regulatory framework is still under development, and interpreters are entrusted with the task of formulating possible legal solutions, aiming to balance the need to protect human beings with the necessity of fostering scientific and technological progress.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E ATTIVISMO DEGLI AZIONISTI. VERSO LA CORPORATE GOVERNANCE DELLE NUOVE GENERAZIONI?

di Pierluigi Matera

Sommario: 1. Introduzione: la trasformazione della *corporate governance*. – 2. Investitori istituzionali e IA. – 3. IA, attivismo dei piccoli investitori e nuove opportunità. – 4. Segue: Attivismo identitario facilitato dall'IA. – 5. Sfide e opportunità dell'attivismo delle nuove generazioni.

Tra i molteplici profili della *corporate governance* su cui l'intelligenza artificiale (IA) potrebbe sortire un impatto meritevole di indagine deve senza dubbio annoverarsi l'attivismo degli azionisti. In tale ambito, gli investitori istituzionali già si avvalgono di strumenti avanzati basati sull'IA per ottimizzare strategie decisionali e gestione del rischio. Tuttavia, è nei confronti degli investitori più piccoli che l'IA dimostra potenzialità di particolare interesse e in parte ancora inesplorate. Essa, infatti, offre a questi investitori, tradizionalmente ai margini della *governance* societaria, strumenti di monitoraggio e analisi in tempo reale in grado di moltiplicarne il peso e perseguire strategie precedentemente loro precluse. Il caso di Engine No. 1 in ExxonMobil rappresenta un esempio emblematico delle nuove opportunità rese disponibili dall'uso dell'IA e può costituire, in tal senso, il precursore di queste nuove forme di attivismo. Queste forme si rivelano particolarmente idonee al coinvolgimento di investitori provenienti dalle nuove generazioni, le quali combinano familiarità con gli strumenti tecnologici e valori identitari attorno ai quali costruire *proxy campaign*. L'attivismo identitario che può risulterne non è, però, privo di sfide: polarizzazione degli interessi, influenza sproporzionata di gruppi di attivisti e opacità degli algoritmi costituiscono rischi significativi. Nonostante ciò, le opportunità che l'IA dischiude ai *millennial* potrebbero indurre gli amministratori ad adottare gradualmente un nuovo paradigma di *governance* inclusiva, in cui l'innovazione tecnologica si traduce in innovazione sociale, anticipando e integrando le istanze valoriali di queste generazioni.

Artificial intelligence (AI) is set to reshape corporate governance, with shareholder activism standing out as a particularly compelling area. While institutional investors already leverage AI tools to optimize decision-making and risk management, it is among smaller investors that AI reveals the most untapped potential. By enabling real-time monitoring and analysis, AI empowers these traditionally sidelined players to amplify their influence

and pursue strategies that were once out of reach. The Engine No. 1 campaign against ExxonMobil highlights how AI can drive innovative forms of activism, particularly among younger generations of investors. These individuals combine technological fluency with identity-driven values, using AI to advance causes such as environmental sustainability and diversity. However, the opportunities AI offers to millennial investors are not without significant challenges: risks include polarized interests, disproportionate influence by activist groups, and opaque algorithms. Despite these concerns, AI could encourage corporate leaders to embrace a more inclusive governance model—one that aligns technological progress with social innovation, integrating the values and priorities of emerging generations into the corporate landscape.

DIETITIAN INFLUENCER, FOOD INDUSTRY E PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

di Angela Mendola

Sommario: 1. *Influencer marketing* e tutela del consumatore. – 2. Il contrasto alla *misleading advertising*. – 3. Dietisti-influencer e *digital marketing* occulto in *Plaintiff v. Teami, LLC et al.*: gli interventi della FTC. – 4. Il caso “Pandoro Pink Christmas” all’esame dell’AGCM e della giurisprudenza di merito italiana. – 5. Dalla libertà di scelta dei *follower* alla protezione del mercato “virtuale”.

Il *general framework* della tutela del consumatore di alimenti si fonda sull’idea che solo un utente informato in modo trasparente sia in grado di assumere una decisione razionale. Preoccupazioni queste che si proiettano altresì nell’invito, rivolto agli *influencer marketing*, ad evitare quelle *misleading informations* che inducono i *follower* ad effettuare scelte che, altrimenti, non avrebbero mai assunto. La questione è stata ampiamente discussa dai *media* e dalla dottrina giuridica ed economica e ha attirato l’attenzione di organismi di vigilanza come la *Federal Trade Commission* americana e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato italiana.

The general framework for the protection of food consumers is based on the idea that only a transparently informed user is capable of making a rational decision. These concerns also extend to the call for influencer marketing to avoid misleading information that could lead followers to make choices they would not have otherwise made. This issue has been widely discussed in the media and in legal and economic literature and has attracted the attention of regulatory bodies such as the U.S. Federal Trade Commission and the Italian Competition and Market Authority.

GIURISPRUDENZA

EUROPEA

LEGITTIMO PER IL CITTADINO ESERCITARE IL DIRITTO DI CRITICA CONTRO IL COMUNE SU FACEBOOK

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo; sezione prima; sentenza 16 maggio 2024, Appl. no. 5076/17; Pres. Marko Bošnjak; Mária Somogyi v. Ungheria.

commento di Alessio Scarcella

Sommario: 1. La libertà di espressione del cittadino e l’esercizio del diritto di critica nei confronti della Pubblica Amministrazione. – 2. Il caso esaminato dalla Corte EDU. – 3. I precedenti della Corte di Strasburgo. – 4. Considerazioni conclusive.

La Corte europea dei diritti dell’uomo, pronunciandosi su un caso in cui si discuteva della legittimità della decisione delle autorità giudiziarie che avevano confermato la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti di una donna, per aver la stessa “osato” criticare l’Amministrazione comunale della sua città della cattiva gestione patrimoniale (il comune di Tata aveva venduto un edificio storico di proprietà comunale a un prezzo inferiore a quello di mercato a un imprenditore locale, che aveva poi affittato lo stesso edificio a enti comunali a un “prezzo follemente alto”), ha ritenuto, all’unanimità, violato l’articolo 10 (libertà di espressione) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La Corte ha ritenuto che i giudici nazionali – dinanzi ai quali la ricorrente si era difesa contrastando la richiesta di risarcimento danni intentata dal Comune e dall’ufficio comunale direttamente interessato, sostenendo la violazione della propria libertà di espressione per aver semplicemente condiviso un post di terzi, critico verso la gestione della proprietà comunale e circa l’uso dei fondi pubblici, sulla propria pagina di Facebook invitando gli altri utenti a condividerlo – non avevano considerato che l’ingerenza lamentata, vale a dire l’azione risarcitoria comunale contro un privato cittadino, non poteva dirsi finalizzata al perseguimento dell’obiettivo legittimo di “protezione della reputazione ... altrui” ai sensi dell’articolo 10 § 2 della Convenzione.

The European Court of Human Rights, ruling on a case in which the legitimacy of the decision of the judicial authorities that had confirmed the sentence to pay compensation for non-pecuniary damages against a woman, was discussed, for having “dared” to criticize the municipal administration of her city for the poor management of its assets (the municipality of Tata had sold a historic building owned by the municipality at a price below the market price to a local entrepreneur, who had then rented the same building to municipal entities at an “insanely high price”), has unanimously held that Article 10 (freedom of expression) of the European Convention on Human Rights had been violated. The Court held that the national courts – before which the applicant had defended herself by contesting the claim for damages brought by the Municipality and the municipal office directly concerned, claiming the violation of her freedom of expression for having simply shared a third party’s post, critical of the management of municipal

property and the use of public funds, on her Facebook page, inviting other users to share it – had failed to consider that the interference complained of, namely the municipal action for damages against a private citizen, could not be said to be aimed at pursuing the legitimate aim of “protecting the reputation ... of others” within the meaning of Article 10 § 2 of the Convention.

COMPARATA

LA FRAGILE ARMONIA TRA INNOVAZIONE E DIRITTI D'AUTORE: L'ECCEZIONE DEL *TEXT AND DATA MINING* NEL CONTESTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E IL CONTRAPPESO DEL DIRITTO DI *OPT-OUT*

Landgericht Hamburg; Zivilkammer 10; AZ.: 310 O 227/23, Verkündet am 27.09.2024

commento di *Ciro Maria Ruocco e Vera Iuzzolino*

Sommario: 1. Il caso *Kneschke v. LAION*: la vicenda in sintesi. – 2. Il diritto di esclusiva e di riproduzione nei processi digitali. I principi posti dall'*Urheberrechtsgesetz*. – 3. Le eccezioni del *Text and Data mining* nelle attività di *web crawling*. – 4. L'esercizio del diritto di *opt-out* e il diritto dell'accrescimento del sapere scientifico: quali limiti? – 5. I confini delle attività di ricerca scientifica, spunti microcomparatistici. – 6. Riflessioni conclusive, protezione del *copyright* e progresso tecnologico. Binomio possibile?

Il presente contributo si sofferma sull'analisi della prima pronuncia resa da un Tribunale di uno Stato membro dell'Unione Europea, nello specifico quello di Amburgo, che affronta il delicato tema della liceità della raccolta di opere protette da copyright per la creazione di dataset destinati all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale. In tale contesto, il Tribunale ha ritenuto legittima l'attività svolta dall'organizzazione no profit, fondandosi sul § 60d UrhG, norma che recepisce i principi sanciti nell'art. 3 della Direttiva 790/2019. Questa legittimazione trova il proprio fondamento nell'attribuzione dell'attività a finalità di ricerca scientifica e di carattere non commerciale, configurandosi come un esempio emblematico di bilanciamento tra l'interesse alla tutela delle opere creative e le esigenze di progresso tecnologico e conoscitivo.

This paper focuses on the analysis of the first ruling issued by a court of a Member State of the European Union, specifically the Hamburg court, addressing the delicate issue of the legality of collecting copyrighted works for the creation of datasets intended for the training of artificial intelligence systems. In this context, the court deemed the activities carried out by the non-profit organization to be lawful, based on § 60d UrhG, a provision that incorporates the principles enshrined in Article 3 of Directive 790/2019. This legitimization is grounded in attributing the activity to purposes of scientific research and a non-commercial character, serving as an emblematic example of balancing the interest in protecting creative works with the demands of technological and cognitive progress.

COSTITUZIONALE

IL LABIRINTO INTER-ISTITUZIONALE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA. UN PRETESTO PER DENUNCIARE UNA LACUNA

Corte costituzionale; sentenza 24 marzo 2024, n. 69

commento di *Filiberto E. Brozzetti*

Sommario: 1. La decisione in sintesi. – 2. Il ricorso. – 3. La difesa e la decisione sulle eccezioni d'inammissibilità formale del ricorso. – 4. Il merito della sentenza. – 5. Un'ultima considerazione.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 69/2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge regionale Puglia n. 13/2023, ribadendo come la protezione dei dati personali rientri nella competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento civile». Tale norma regionale, volta a regolamentare l'installazione di sistemi di videosorveglianza nelle strutture socio-sanitarie per prevenire abusi, è stata giudicata dalla Consulta lesiva delle disposizioni europee e nazionali sul trattamento dei dati personali, nonché invasiva delle competenze statali per la sua regolamentazione autonoma e selettiva delle fonti normative. La sentenza, che poco innova rispetto ai precedenti della Corte, è un utile pretesto per sollevare una riflessione di sistema: la Corte richiama come parametro di legittimità anche i provvedimenti generali del Garante per la protezione dei dati personali, peraltro aboliti dal GDPR, ciò comportando l'inquietante ed improprio riconoscimento di una competenza normativa del Garante, che dovrebbe piuttosto evidenziare l'assenza di una normativa organica nazionale sulla videosorveglianza. Tale lacuna, elusa per decenni dal Legislatore, ha generato un cortocircuito normativo, delegando a tribunali e autorità amministrative bilanciamenti sociali e scelte politiche che spetterebbero al Parlamento.

The Constitutional Court's ruling no. 69/2024 declared Article 3 of the Puglia Regional Law no. 13/2023 unconstitutional, reaffirming that the protection of personal data falls under the exclusive jurisdiction of the State in matters of “civil law.” This regional law, aimed at regulating the installation of video surveillance systems in socio-healthcare facilities to prevent abuse, was deemed by the Court to be in violation of European and national provisions on data processing and an overreach into State competences due to its autonomous and selective regulation of legal sources. The ruling, which introduces little innovation compared to the Court's previous decisions, provides an opportunity to raise a systemic concern: the Court, as a parameter of legitimacy, references the general provisions issued by the Italian Data Protection Authority (Garante), despite these being effectively overridden by the GDPR. This results in a troubling and improper recognition of a regulatory power by the Garante, which should instead highlight the lack of a comprehensive national framework on video surveillance. This legislative gap, ignored for decades by lawmakers, has created a normative deadlock, delegating to courts and administrative authorities the responsibility for balancing social interests and making political decisions that should rightly belong to Parliament.

CIVILE

TENTATIVO FALLITO DI NOTIFICA A CASELLA PEC SATURA E ONERI ADDIZIONALI DEL NOTIFICANTE

Corte di Cassazione; sezioni unite; sentenza 5 novembre 2024, n. 28452

commento di Marcello Stella

Sommario: 1. Il principio di diritto e la sua limitazione temporale. – 2. L'indirizzo ripudiato dalle Sezioni Unite. – 3. La riforma Cartabia delle notifiche telematiche. – 4. (Segue) E la sua dubbia costituzionalità.

Con l'atteso arresto in commento le Sezioni Unite hanno, sia pur precariamente, debellato l'orientamento che riteneva equipollente al perfezionamento della notifica telematica la ricezione dell'avviso di mancato recapito del messaggio a causa della saturazione della casella pec del destinatario. L'opposto principio di diritto enunciato oggi dalla Cassazione è destinato ad avere vita breve poiché la riforma Cartabia e il decreto correttivo del 2024 hanno introdotto una disciplina *ad hoc* concernente il deposito dell'atto telematico nell'area web del Ministero della giustizia, in caso di mancata consegna alla pec saturo per causa imputabile al destinatario. Tale disciplina, tuttavia, non appare altrettanto ossequiosa dei principi dell'equo processo. Poiché sguarnita di ogni meccanismo di notiziamento del deposito dell'atto, a tutela del diritto di difesa del notificatario.

With their long-awaited decision, the Joined Chambers of the Supreme Court held that failure of delivery of a message because the mailbox of the receiver is full does not amount to an effective service of process. The ruling, however, seems to be short living as the latest civil procedure reform, and subsequent amendment decree of 2024 deployed a new set of rules providing that, in case of non-delivery because the electronic mailbox of the recipient is full, service of process shall be carried out merely through the filing of the act to be served with the website of the Ministry of justice. The new rules, however, do raise serious due process concerns, as there is no additional requirement that notice of the filing of the act be given to the intended recipient.

L'UTILIZZO DEI SISTEMI AUTOMATIZZATI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE SUPPLENZE

Tribunale di Torino; sezione lavoro; 19 settembre 2024, n. 2287

commento di Ivana Musio

Sommario: 1. I fatti di causa e la decisione del Tribunale di Torino. – 2. La giurisprudenza amministrativa e gli algoritmi adottati dalla P.A. – 3. La conoscibilità e trasparenza degli algoritmi. – 4. Algoritmi tra disciplina della privacy e normativa sull'I.A. – 5. Conclusioni.

Il Tribunale di Torino affronta la questione dell'utilizzo dei sistemi automatizzati per l'assegnazione delle supplenze ai docenti scolastici. La vicenda ruota intorno a una docente precaria che, nell'anno scolastico 2021/2022, si è vista assegnare un contratto a tempo determinato di sole nove ore settimanali, nonostante fossero disponibili incarichi a tempo pieno. La scelta è stata compiuta dal Ministero dell'Istruzione sulla base di un algoritmo programmato per elaborare i dati delle graduatorie e distribuire i posti. La docente ha chiesto e ottenuto solo successivamente e parzialmente il completamento dell'orario di lavoro, ma a fronte della mancata assegnazione automatica, il Tribunale le ha riconosciuto la richiesta di risarcimento danno causato dal malfunzionamento dell'algoritmo. Il caso solleva interrogativi sulla trasparenza e l'affidabilità dei processi decisionali automatizzati e, comunque, dei sistemi di intelligenza artificiale che vanno inevitabilmente a impattare in modo importante sulla sfera giuridica degli interessati.

The Court of Turin addresses the issue of the use of automated systems to assign substitute teaching assignments to school teachers. The case revolves around a precarious teacher who, in the 2021/2022 school year, was assigned a fixed-term contract of only nine hours per week, despite the fact that full-time assignments were available. The choice was made by the Ministry of Education based on an algorithm programmed to process ranking data and distribute positions. The teacher later applied for, and received, full-time assignments, but in the face of not being automatically assigned, she received financial damages caused by the algorithm's malfunction. The case raises questions about the transparency and reliability of automated decision-making processes and, in any case, artificial intelligence systems, which inevitably will have a major impact on the legal sphere of those affected.

OBIEZIONE (DI COSCIENZA) AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI?

Tribunale di Udine; sezione lavoro; ordinanza 1° agosto 2024, N. 504

commento di Enzo Tripodi

Sommario: 1. I fatti di causa e la decisione del giudice. – 2. Il contesto normativo di riferimento. – 3. Autorizzazione e formazione al trattamento: un binomio inscindibile. – 4. Poche riflessioni per concludere.

Il presente commento riguarda la prima decisione della nostra giurisprudenza in materia di "incaricati" del trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e dell'art. 2-*quaterdecies* del d.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy). Al di là dell'ordinanza – tutto sommato condivisibile – è l'occasione per qualche osservazione più generale sul tema, con particolare riferimento alla relazione tra l'atto di nomina e le istruzioni (ossia la formazione) che ne costituisce il necessario presupposto.

*This comment concerns the first decision of our jurisprudence on the subject of "data processors" of the operations on personal data, pursuant to art. 29 of EU Regulation 679/2016 (GDPR) and art. 2-*quaterdecies* of Legislative Decree no. 196/2003 (Privacy Code). Beyond the decision – which is all in all acceptable – it is the occasion for some more general observations on the subject, with particular reference to the relationship between the act of appointment and the instructions (i.e. the training) which constitutes the necessary prerequisite.*

RIPRODUZIONI INFORMATICHE (WHATSAPP, S.M.S., E-MAIL, PAGINE WEB) E VALORE PROBATORIO

*Tribunale di Ferrara; sentenza 4 giugno 2024, n. 587**Tribunale di Urbino, ordinanza, 7 giugno 2024**commento di Mariangela Ferrari*

Sommario: 1. Il messaggio whatsapp è corrispondenza o documento? – 2. Documenti informatici, riproduzioni meccaniche e informatiche. – 3. Il bilanciamento fra diritto alla privacy e diritto alla difesa. – 4. La rilevanza dei whatsapp secondo la giurisprudenza civile. – 5. Conclusioni.

In tempi recenti, messaggistica istantanea e posta elettronica si sono diffuse e divenute strumenti per concludere contratti o costituire o mantenere relazioni giuridicamente rilevanti allorché la legge non richieda la forma scritta a pena di nullità. Il legislatore aveva previsto, con una norma di chiusura quale l'art. 2712 c.c., di attribuire valore di piena prova a tutte le riproduzioni meccaniche, comprese quelle informatiche (aggiunte successivamente), salvo il disconoscimento del soggetto contro cui la prova è proposta. In tal caso, il documento informatico disconosciuto dovrà essere valutato secondo il prudente apprezzamento del giudice in considerazione delle caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità e immodificabilità dello stesso, con la necessaria apprehension del supporto informatico in cui risulta conservato.

Now instant messaging and e-mail are very frequent and become tools for concluding contracts or establishing or maintaining legally relevant relationships when the law does not require the written form under penalty of nullity. The legislator had foreseen, with a closing rule such as art. 2712 of the Civil Code, to attribute the value of full proof to all mechanical reproductions, including computer reproductions (added later), unless the disavowal of the person against whom the proof is proposed. In this case, the rejected electronic document must be evaluated according to the prudent assessment of the judge in consideration of its intrinsic characteristics of security, integrity and unchangeability, with the necessary apprehension of the IT medium in which it is stored.

SANZIONE DISCIPLINARE CONSERVATIVA INFLITTA AD UN DOCENTE: NO A INTERPRETAZIONI SPROPORZIONATE E DISTORTE DELLA DISCIPLINA PRIVACY

*Tribunale di Treviso; sezione lavoro; sentenza 16 maggio 2024**commento di Filippo Lorè*

Sommario: 1. Il caso di specie. – 2. Normativa in materia di protezione dati e anonimizzazione del dato. – 3. Comunicazione e diffusione di dati personali. – 4. Considerazioni conclusive.

Il presente contributo prende in esame la decisione del Tribunale di Treviso, che annulla la censura inflitta dal Preside di un Istituto scolastico a un docente, per aver, nella relazione di fine anno, riportato valutazioni generali sui suoi studenti. La motivazione della censura, invece, verteva su presunti “chiari riferimenti a elementi individuabili” riguardanti gli studenti, tali da configurare una violazione della normativa sulla protezione dei dati personali. La sentenza, in merito, rimarca la coerenza del documento con la finalità istituzionale perseguita dal docente e sottolinea la necessità di evitare applicazioni eccessive delle normative sulla privacy, specialmente quando le valutazioni espresse non sono idonee a identificare direttamente gli interessati.

This contribution examines the decision of the Court of Treviso, which annuls the censure inflicted by the Principal of a school on a teacher for having reported general evaluations of his students in the end-of-year report. The reason for the censure, however, focused on alleged “clear references to identifiable elements” regarding the students, such as to constitute a violation of the legislation on the protection of personal data. The ruling, in this regard, highlights the consistency of the document with the institutional purpose pursued by the teacher and underlines the need to avoid excessive applications of privacy regulations, especially when the assessments are not suitable for directly identifying data subject.

PENALE

SEQUESTRO PROBATORIO (INFORMATICO): PROPORZIONALITÀ, SEGRETO PROFESSIONALE E GARANZIE DELL'ATTIVITÀ DIFENSIVA

*Corte di Cassazione; sezione terza; sentenza 3 ottobre 2024, n. 36775**commento di Alessandro Malacarne*

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Il sequestro di dispositivi informatici: la (condivisibile) valorizzazione del principio di proporzionalità. – 2.1. Oltre il *dictum* della Corte: il futuribile alla luce dei recenti progetti di riforma. – 3. La mancata estensibilità all'indagato del segreto professionale. – 4. ... e la ritenuta inapplicabilità dell'art. 103 c.p.p. – 5. Considerazioni di sintesi.

La pronuncia della Corte di cassazione qui annotata, resa con riguardo al tema del sequestro probatorio di dispositivi informatici, mostra luci e ombre. Per un verso, essa si allinea (condivisibilmente) al recente orientamento giurisprudenziale diretto a valorizzare, in detto contesto, il principio di proporzionalità. Per altro verso, invece, i giudici mostrano scarsa attenzione in merito alle garanzie poste dal codice di rito a tutela del professionista-difensore-indagato che risulti destinatario di un provvedimento ablativo.

The Court of Cassation's ruling on the seizure of electronic devices is both positive and negative. On the one hand, it is in line with the recent case law trend towards strengthening the principle of proportionality in the context of seizure procedures. On the other hand, however, judges show little concern

for the guarantees provided by the Code of Criminal Procedure to protect the person practicing professions who is simultaneously under investigation and subject to a seizure order.

LO SPAZIO VIRTUALE COME LUOGO IGNOTO: QUALE CRITERIO PER INDIVIDUARE IL GIUDICE COMPETENTE PER TERRITORIO? *Corte di Cassazione; sezione terza, 18 settembre 2024, n. 38511*

commento di Federico Cerqua

Sommario: 1. La definizione del campo di indagine. – 2. La vicenda processuale. – 3. La natura “istantanea” del trattamento illecito dei dati. – 4. Alla ricerca del collegamento tra spazio virtuale e spazio processuale. – 5. Brevi considerazioni di sintesi.

Il contributo esamina le regole ed i criteri legali diretti ad individuare il giudice competente per territorio nei procedimenti penali che hanno ad oggetto il trattamento illecito dei dati, ex art. 167 Codice privacy. Nel corso dell’analisi viene segnalato che il criterio residuale della priorità di iscrizione della *notitia criminis* non risulta idoneo a garantire le esigenze di certezza nell’individuazione del giudice precostituito. Di conseguenza, l’Autore sottolinea la necessità di un intervento legislativo diretto a collegare con maggiore precisione lo spazio virtuale con l’aula del processo.

The essay examines the rules and legal criteria aimed at identifying the territorially competent judge in criminal proceedings that have as their object the illicit processing of data, pursuant to art. 167 of the Privacy Code. During the analysis, it is pointed out that the residual criterion of the priority of registration of the notitia criminis is not suitable to guarantee the need for certainty in identifying the pre-established judge. Consequently, the Author underlines the need for a legislative intervention aimed at connecting the virtual space with the trial court more precisely.

AMMINISTRATIVA

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AUTOMATIZZATO TRA SEMPLIFICAZIONE E GARANZIE: IL CONSIGLIO DI STATO SI PRONUNCIA SULLA “RIGIDITÀ” DEL SOFTWARE

Consiglio di Stato; sezione sesta; sentenza 25 ottobre 2024, n. 8537

commento di Marco Mongelli

Sommario: 1. Introduzione. – 1.1. Il caso. – 1.2. Principi consolidati e sviluppi interpretativi. – 2. Digitalizzazione e buona amministrazione. – 2.1. L’ “obbligo digitale” teleologicamente orientato. – 2.2. La buona amministrazione digitale. – 3. La base giuridica dell’annullamento. – 4. Conclusioni. Il ruolo centrale del responsabile del procedimento

Il presente contributo prende le mosse da una recente sentenza del Consiglio di Stato che afferma l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione qualora, nell’espletamento dell’attività istruttoria, faccia uso di un software dall’architettura eccessivamente “rigida”. Ripercorrendo le tappe del ragionamento della Corte, l’analisi si concentra sui rapporti tra digitalizzazione e principio di buona amministrazione, cercando anche di chiarire il ruolo che, all’interno di questo contesto, riveste il canone della buona fede, recentemente sancito dalla legge generale sul procedimento amministrativo.

This paper is based on a recent ruling by the Consiglio di Stato, which affirms the illegitimacy of the Administration’s actions when, in the course of the inquiries, it uses a software with an excessively “rigid” architecture. Tracing the reasoning of the Court, the analysis focuses on the relationship between digitalization and the principle of good administration, while also seeking to clarify the role played by the principle of good faith, which has been recently enshrined in the Italian General Law on Administrative Procedures.

commento di Alessandro Pisani

Sommario: 1. Il caso di specie. – 2. Inquadramento sistematico e coordinate ermeneutiche di riferimento. – 2.1. Disciplina normativa dell’uso delle ICT nella P.A. – 2.2. Rapporto tra automazione e discrezionalità. – 2.3. Qualificazione giuridica dei sistemi di gestione automatizzata del procedimento amministrativo e profili di legalità “algoritmica”. – 2.4. Tipologie di vizi e tutela giurisdizionale. – 3. Sussunzione della fattispecie concreta. – 4. Osservazioni conclusive.

Il presente contributo si propone di analizzare una recente decisione del Consiglio di Stato che ha affrontato un tema di crescente rilevanza nel panorama del diritto amministrativo: l’interazione tra l’impiego di sistemi informatizzati nella gestione procedimentale e il rispetto delle garanzie partecipative e istruttorie dei privati. La decisione, riformando la pronuncia di primo grado, riconosce che la struttura tecnica del software predisposto dall’amministrazione non è stata in grado di garantire una corretta rappresentazione delle lavorazioni svolte, violando così i principi di efficienza e trasparenza che devono caratterizzare l’azione amministrativa, oltre a determinare un ostacolo sproporzionato all’esercizio dei diritti procedurali del privato. L’Autore si propone di approfondire i profili giuridici sottesi alla pronuncia, soffermandosi sul rapporto tra l’utilizzo delle tecnologie digitali da parte della pubblica amministrazione e il rispetto dei principi fondamentali che regolano l’azione amministrativa, con particolare riferimento al dovere di buona fede e collaborazione e alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale.

This contribution aims to analyze a recent decision by the Italian Council of State, which addressed an increasingly significant issue in administrative law: the interaction between the use of information systems in procedural management and the safeguarding of participatory and evidentiary guarantees for private individuals. The decision, overturning the first-instance ruling, recognizes that the technical design of the software employed by the

administration failed to ensure an accurate representation of the activities performed, thereby breaching the principles of efficiency and transparency that must characterize administrative action. Moreover, the rigid structure of the system created a disproportionate obstacle to the exercise of procedural rights by the private party. The Author seeks to explore the legal aspects underlying the decision, focusing on the relationship between the use of digital technologies by public administrations and compliance with the fundamental principles governing administrative action, with particular emphasis on the duty of good faith and cooperation, as well as the provisions of the Digital Administration Code.

PRASSI

SMART HOME E DOMOTICA

di Fabrizio Paonessa

Sommario: 1. Introduzione alla Domotica e Smart Home. – 2. Componenti Chiave di una Smart Home. – 3. Integrazione con l'Internet delle Cose (IoT). – 4. Benefici e Vantaggi delle Smart Home. – 5. Problemi di Sicurezza e Privacy. – 6. Regolamentazione e Normative. – 7. Il Futuro della Domotica, Verso un'Era di Intelligenza Connettiva. – 8. Conclusioni.

Questo lavoro esplora l'evoluzione e le caratteristiche principali della domotica e delle smart home, descrivendo come l'integrazione di sensori, attuatori e sistemi di controllo, supportati dall'Internet of Things (IoT) e dall'Intelligenza Artificiale (AI), abbia trasformato le abitazioni in ambienti reattivi e intelligenti. Vengono analizzati i benefici in termini di efficienza energetica, sicurezza e comfort, senza trascurare i rischi legati alla sicurezza informatica e alla privacy, nonché gli aspetti normativi (GDPR, CCPA e altre regolamentazioni). Il documento evidenzia inoltre come le smart home siano sempre più connesse a un ecosistema urbano più vasto (smart cities), in cui le case possono interagire con le infrastrutture per ottimizzare i consumi energetici e migliorare la vivibilità. Infine, si discute il futuro della domotica, con l'adozione di tecnologie come 5G, blockchain e AI avanzata, focalizzandosi sulle nuove sfide etiche e legali, incluse quelle relative alla responsabilità per eventuali malfunzionamenti e all'uso dei dati personali.

This work examines the evolution and main features of home automation and smart homes, illustrating how the integration of sensors, actuators, and control systems—supported by the Internet of Things (IoT) and Artificial Intelligence (AI)—has turned residential spaces into responsive, intelligent environments. It discusses the benefits in terms of energy efficiency, security, and comfort, while also addressing potential threats related to cybersecurity and privacy, as well as the relevant regulatory frameworks (GDPR, CCPA, and others). The text further highlights how smart homes increasingly connect to a broader urban ecosystem (smart cities), allowing homes to interact with city infrastructures to optimize energy consumption and enhance overall livability. Finally, it explores the future of home automation through emerging technologies such as 5G, blockchain, and advanced AI, emphasizing the new ethical and legal challenges, including liability for device malfunctions and the use of personal data.

CONVEGNI

ATTI DIGITALI DI <GLI STATI GENERALI DEL DIRITTO DI INTERNET E DELLA INTELLIGENZA ARTIFICIALE>, IV EDIZIONE, LUISS 28,29,30 NOVEMBRE 2024

di Giuseppe Cassano e Francesco Di Ciommo